

CE/fp

12100 Cuneo, 29 dicembre 2020

Circolare n. 23/2020

Alle IMPRESE EDILI
Ai CONSULENTI DEL LAVORO
Alle Associazioni Sindacali datoriali e
dei lavoratori

LORO SEDI

Oggetto: Imposizione fiscale quota contributo CASSA EDILE - Percentuale per conguaglio anno 2020 e per ritenute anno 2021.

In ottemperanza alle disposizioni vigenti, Vi comunichiamo che questa Cassa ha provveduto a calcolare l'incidenza percentuale sul monte salari della spesa per "assistenza non sanitarie" e "sanitarie" **da considerarsi per il conguaglio fiscale per l'anno 2020 e per le ritenute fiscali per l'anno 2021.**

Come stabilito dal Decreto del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 27 ottobre 2009, ricordiamo che va assoggettata a ritenuta fiscale la quota del contributo Cassa Edile, a carico del datore di lavoro e del lavoratore, sia per la parte destinata a finalità di assistenza sociale sia quella destinata alle prestazioni sanitarie.

Il risultato ottenuto dall'elaborazione dei dati, riferiti alle prestazioni a carattere non sanitario e sanitario rapportate alla massa salari versata alla Cassa Edile, ha fatto registrare una variazione in diminuzione complessiva dello 0,03% rispetto a quanto conteggiato lo scorso anno, interamente imputabile alla diminuzione della percentuale destinata alle prestazioni non sanitarie.

Nel dettaglio, si comunica che la percentuale destinata a finanziare prestazioni a carattere non sanitario è pari allo 0,48% (-0,03% rispetto al 2019), mentre quella destinata a finanziare la parte a carattere sanitario è pari allo 0,29% (invariata rispetto all'anno precedente).

Per il conguaglio fiscale occorre tener presente che, mentre la percentuale dello 0,48% destinata a finanziare le prestazioni a carattere non sanitario, va considerata sulle retribuzioni dell'intero anno, per quanto riguarda la percentuale destinata a finanziare le prestazioni a carattere sanitario pari allo 0,29% va considerata sulle retribuzioni fino a settembre 2020 in quanto, con decorrenza dal mese di ottobre 2020, in seguito all'avvio del Fondo Sanedil, le prestazioni sanitarie territoriali sono decadute, così come stabilito dai CCNL Industria-Cooperative 18/07/2018 e Artigiani 31/01/2019.

Pertanto, la percentuale complessiva del contributo Cassa Edile da considerare ai fini del conguaglio fiscale fino a settembre 2020 è del 0,77%, di cui 0,128% riguarda la parte del contributo a carico lavoratore (1/6 di 0,77%) e 0,642% riguarda la parte del contributo a carico Impresa (5/6 di 0,77%), mentre da ottobre 2020 la percentuale da considerare è dello 0,48%, di cui 0,08% è la parte del contributo a carico lavoratore (1/6 di 0,48%) e 0,40% è la parte del contributo a carico Impresa (5/6 di 0,48%).


Per quanto riguarda le ritenute fiscali per l'anno 2021, la percentuale da considerare è pari allo 0,48%, di cui, come già riportato precedentemente, 0,08% è la parte del contributo riguardante la parte a carico lavoratore (1/6 di 0,48%), mentre 0,40% è la parte del contributo a carico impresa (5/6 di 0,48%).

Si precisa altresì che le percentuali di cui sopra sono valide solo per gli operai iscritti alla CASSA EDILE DI CUNEO. Qualora l'impresa avesse alle dipendenze lavoratori iscritti a più Casse Edili deve richiedere ad ogni singola Cassa il dato relativo alla percentuale da assoggettare a ritenuta fiscale.

Per quanto riguarda il regime fiscale e contributivo del contributo 0,60% Fondo Sanedil si rimanda alla comunicazione CNCE n. 665 del 03/05/2019, di cui alla ns circolare n. 05/2019.

Nell'invitare le imprese ed i consulenti del lavoro a procedere con i conseguenti adempimenti tributari, si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito e con l'occasione si porgono cordiali saluti.

IL VICE PRESIDENTE
(Gagino Nicola)



IL PRESIDENTE
(Barberis Luca)

